Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2018

PAGINA

1/5

OGGETTO

ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI E PICCOLI IMPRENDITORI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

AGGIORNAMENTO				
29 GIUGNO 2018				
RIFERIMENTI NORMATIVI				
ALLEGATI				
ALLEGATO 1 – Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per professionis				
ALLEGATO 2 - Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per agenti d	li commercio, promotori finanziari, broker			
assicurativi e piccole imprese				
CLASSIFICAZIONE	CODICE CLASSICAFICAZIONE			
DT	20			
IRAP –	030			
AGENTI E PROFESSIONISTI	200			
COLLEGAMENTI				
CIRCOLARE N. 40/2017				
REFERENTE STUDIO				
dott.ssa Adriana ADRIANI				

BRIEFING

La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.

Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

PAGINA

2/5

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2018

•	_		
ı			
ı			
ı			
ı			

ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP

La Cassazione ha previsto per il professionista la possibilità di non essere assoggettato all'imposta, in quanto numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere il seguente concetto:

"malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap."

Nel corso degli ultimi anni, la possibilità di non versare Irap è stata estesa dalla Cassazione, oltre che per quanto riguarda i professionisti, anche nei confronti di altre categorie di soggetti, in particolare:

- agenti di commercio e ai promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n.12108/09 e ss.);
- broker assicurativi (Cassazione, sentenza n.10851/11);
- > piccole imprese (Cassazione, sentenza n.15249/10, n.21122/10 e n.21123/10),
- medici che aderiscono alla medicina di gruppo (in quanto è da escludere che la medicina di gruppo sia riconducibile a uno dei tipi di società o enti di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 446 del 1997 e le spese per il personale di segreteria o infermieristico "comune" rientrano nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività (Cass. Sez. Un. sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016));

In ultima istanza è stato affermato il principio dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 9451 del 2016, in base al quale il presupposto impositivo non è configurabile quando il contribuente si avvale del lavoro di un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Sono comunque moltissime le sentenze che vanno in tale direzione.

Tale esonero si applica con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non supera il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.

Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso	è la scelta che evita l'irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;
non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla	è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all'irrogazione di sanzioni.

Infine si precisa che la Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 7371/2016 ha chiarito che "il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 –

Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2018

PAGINA

3/5

comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione".

Pertanto, costituisce di per sé presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive l'esercizio in forma associata di un'arte o di una professione (Cass. Sez. Un. sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016).

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di razionalizzare l'attività di assistenza tributaria fornita dallo STUDIO ADRIANI Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma dovrà restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli nelle pagine seguenti.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI (Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2018

PAGINA

4/5

ALLEGATO 1 – Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per professionisti

II/	La sottoscritto/a
na	to/a a il
e i	residente a Cap
in	via
te	cell Cod.Fisc
IN	QUALITÀ DI
	professionista individuale; legale rappresentante dello studio associato/società semplice,
PR	EMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO
•	è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza IRAP da parte dei liberi professionisti; è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e, TRA LE ALTRE, dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007 e n.12108
RΙ΄	12109-12110-12111 del 26 maggio 2009; FIENE
•	di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;
A 7	TAL FINE RICHIEDE
•	allo Studio di non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2016 e per le future annualità , salvo successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.
Da	ra, lì
	Firma

Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 46/2018

PAGINA

5/5

ALLEGATO 2 – Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese

I1/	La sottoscritto/a		······	
na	ito/a a		il	
e ı	residente a		Cap	
in	via			
te	l	cell	Cod.Fisc	
IN	QUALITÀ DI			
	agente di comm promotore final broker assicura imprenditore in	nziario tivo		
PR	EMESSO CHE	IL SOTTOSCRITT		
•	Irap da parte deg è reso consap AUTONOMAM Costituzionale n	gli agenti di commerc evole dallo Studio IENTE ORGANIZZ 156 del 2001 e dalle	esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla deber o, dei promotori finanziari e delle piccole imprese; del significato attribuito al concetto di "ATTIVII ATA" così come ritraibile dalla sentenza della Co sentenze della Corte di Cassazione n.12108-12109-1211 15249/10, 21122/10, 21123/10, 10851/11;	ΓÀ orte
Rľ	FIENE			
•	di svolgere l'atti dell'Irap;	vità senza autonoma	organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo)
ΑΊ	TAL FINE RICH	HEDE		
•	salvo diverse succontempo sollev	ccessive comunicazio	razione Irap per l'anno 2016 e per le future annualità, ni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel lunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni o qui adottato.	,
Dat	ta, lì			
			Firma	